

OGGETTO: REGOLAMENTO INERENTE L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE DI SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO – MODIFICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la relazione dell'ufficio, parte integrante del presente atto, con la quale si propone la modifica del regolamento in oggetto citato;
- Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 – 1° comma del D.L.gs n. 267 del 18.8.2000, come da foglio allegato;

DELIBERA

Di modificare il regolamento inerente l'erogazione del contributo comunale di sostegno al canone di locazione ad uso abitativo, come da schema allegato.

OGGETTO: REGOLAMENTO INERENTE L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE DI SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO – MODIFICA

RELAZIONE

Con deliberazione del C.C. n. 41 del 12.7.2001 veniva approvato il Regolamento inerente l'erogazione del Contributo Comunale di sostegno al canone di locazione ad uso abitativo.

Sulla base dell'esenzione proponiamo ora alcune modifiche al Regolamento per consentire un più efficace intervento in situazione di bisogno, quali le possibilità di erogare contributi per l'intera durata del contratto di locazione (art. 4), per contratti di locazione in Comuni della Provincia di Milano (art. 3), altre modifiche sono di tipo formale e si riferiscono in particolare all'introduzione dell'Euro e a clausole di aggiornamento dei valori sulla base della dinamica dei prezzi.

Sesto San Giovanni, 9 aprile 2004

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Sergio Melzi

In corsivo il testo dell'articolo proposto secondo la nuova formulazione.

**REGOLAMENTO INERENTE L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE DI SOSTEGNO
AL CANONE DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO.**

ART. 1 (Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento può avere applicazione solo nei limiti del fondo annuo messo a disposizione in Bilancio dall'Amministrazione Comunale. Pertanto le richieste saranno accolte ad esaurimento del fondo seguendo il criterio di presentazione delle stesse richieste al Comune.

ART.2 (Oggetto)

Costituiscono oggetto del presente regolamento le situazioni riguardanti:

- a) i nuclei familiari che a seguito di provvedimento giudiziario di sfratto in esecuzione o di procedure formali di rilascio di immobili non trovano risposta alla richiesta di assegnazione di alloggio E.R.P.;
- b) i nuclei familiari che, in condizione di riscontrabile disagio, documentate dal Settore Progetti ed Attività Sociali, non avendo risorse sufficienti a garantire l'incremento o il pagamento degli affitti presentano situazioni a rischio di esecuzione di sfratto o di procedure formali di rilascio immobili.
- c) i nuclei familiari che, a causa di calamità naturale, si sono visti privati nell' utilizzo dell'alloggio, anche di proprietà, per un periodo superiore a 12 mesi.

ART.2 (Oggetto)

Costituiscono oggetto del presente regolamento le situazioni riguardanti:

- a) *i nuclei familiari che a seguito di provvedimento giudiziario di sfratto in esecuzione o di procedure formali di rilascio di immobili non trovano risposta alla richiesta di assegnazione di alloggio E.R.P.;*
- b) *i nuclei familiari che, in condizione di riscontrabile disagio, documentate dai servizi di assistenza sociale del Comune, non avendo risorse sufficienti a garantire l'incremento o il pagamento degli affitti, presentano situazioni a rischio di esecuzione di sfratto o di procedure formali di rilascio immobili;*
- c) *i nuclei familiari che, a causa di calamità, si sono visti privati nell' utilizzo dell'alloggio, anche di proprietà, per un periodo superiore a 12 mesi.*

ART. 3 (Requisiti)

Può essere tenuta in considerazione la domanda presentata da chi sia in possesso di tutte le seguenti caratteristiche:

- a) chi sia titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato o chi sia in procinto di firmare un nuovo contratto di locazione;
- b) chi abbia la residenza, con regolare iscrizione anagrafica, da almeno 6 (sei) mesi al momento della domanda e che trovi casa a Sesto San Giovanni.
In casi eccezionali il contributo può essere erogato per alloggi reperiti nei comuni limitrofi.
- c) chi abbia la cittadinanza italiana, nonché

c1) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea (U.E.);

c2) gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (ai sensi dell'art. 38 Legge n. 40 del 6 marzo 1998

d) chi non abbia ottenuto l'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, né usufruisca di finanziamenti agevolati in qualunque forma, concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza aver dato luogo al risarcimento del danno.

e) . chi abbia l'Indice della Situazione Economica Equivalente (redditometro) che rientra nei seguenti limiti :

minimo 0 – massimo 22.000.000

Il sopraccitato Indice della Situazione Economica Equivalente sarà calcolato in linea con i principi fissati dalla normativa nazionale sul "riccometro" (D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni).

Il nucleo familiare considerato è quello composto dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF.

ART. 3 (Requisiti)

Può essere tenuta in considerazione la domanda presentata da chi sia in possesso di tutte le seguenti caratteristiche:

a) *chi sia titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato o chi sia in procinto di firmare un nuovo contratto di locazione;*

b) *chi abbia la residenza, con regolare iscrizione anagrafica, da almeno 6 (sei) mesi al momento della domanda e che trovi casa a Sesto San Giovanni.
In casi eccezionali il contributo può essere erogato per alloggi reperiti nei comuni della Provincia di Milano.*

c) *chi abbia la cittadinanza italiana, nonché:*

c1) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea (U.E.);

*c2) gli stranieri titolari di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno
i. come previsto dalla vigente normativa.*

d) *chi non abbia ottenuto l'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, né usufruisca di finanziamenti agevolati in qualunque forma, concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza aver dato luogo al risarcimento del danno.*

e) *chi abbia l'Indice della Situazione Economica Equivalente che rientra nei seguenti limiti :
minimo 0 – massimo €. 13.000,00*

Il sopraccitato Indice della Situazione Economica Equivalente sarà calcolato in linea con i principi fissati dalla normativa nazionale (D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni).

Il nucleo familiare considerato è quello composto dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF.

ART. 4 (Durata del contributo)

Il contributo potrà avere una durata massima di 24 mesi , eventualmente rinnovabile fino ad un massimo di altri 12 e comunque cesserà in caso di assegnazione di alloggio E.R.P.

ART. 4 (Durata del contributo)

Il contributo potrà avere la durata pari a quella del contratto di locazione stipulato e cesserà comunque nel caso di assegnazione di alloggio E.R.P. o di rinuncia dell'alloggio messo a disposizione dall'amministrazione comunale, se non per gravi motivi adeguatamente documentati.

ART. 5 (Importo del Contributo)

In linea di massima , ai fini dell'erogazione del contributo, tenuto conto dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato ai sensi del precedente art. 3, si stabiliscono le seguenti categorie ed importi:

1° fascia:	da Lire	0	a Lire	8.000.000	contributo di Lire	500.000
2° fascia:	da Lire	8.000.001	a Lire	15.000.000	contributo di Lire	400.000
3° fascia:	da Lire	15.000.001	a Lire	22.000.000	contributo di Lire	300.000

e comunque non oltre il 50% dell'importo pattuito come canone (da considerarsi comprensivo di spese).

ART. 5 (Importo del Contributo)

In linea di massima , ai fini dell'erogazione del contributo, tenuto conto dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato ai sensi del precedente art. 3, si stabiliscono le seguenti categorie ed importi:

1° fascia:	da	€.	0	a	€.	4.000,00	contributo di	€.	258,00
2° fascia:	da	€.	4.001,00	a	€.	8.000,00	contributo di	€.	207,00
3° fascia:	da	€.	8.001,00	a	€.	13.000,00	contributo di	€.	155,00

e comunque non oltre il 50% dell'importo pattuito come canone (da considerarsi comprensivo di spese). I parametri di riferimento per l'aggiornamento dei limiti ISEE e dei corrispondenti importi dei contributi vengono aggiornati dalla Giunta Comunale con riferimento alla variazione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA) risultante al 28/2 di ogni anno.

ART. 6 (Competenza)

Tutti gli atti sono oggetto di competenza del Direttore del Settore Edilizia Pubblica – Demanio o di suo delegato.

ART. 6 (Competenza)

Tutti gli atti sono oggetto di competenza del Direttore del Settore Comunale competente o di suo delegato.

ART. 7 (Modalità di presentazione della domanda)

La domanda, da presentare all'Ufficio Contributo Affitto, andrà compilata su apposito modulo e dovrà riportare i seguenti dati:

- dati anagrafici del richiedente;
- composizione del nucleo familiare;
- caratteristiche del nucleo familiare;
- redditi del nucleo familiare;
- patrimonio mobiliare del nucleo familiare;
- patrimonio immobiliare del nucleo familiare;

Prima dell'erogazione dovrà essere esibita copia del contratto di locazione regolarmente registrato. L'Amministrazione Comunale provvederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate e provvederà ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Nei casi di dichiarazioni false, si procederà, ai sensi dell'art. 26 della Legge 15/1968, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti

ART. 8 (Concorrenza fra contributi)

Il contributo comunale di sostegno all'affitto non è cumulabile con altri contributi relativi al medesimo oggetto.

Qualora il richiedente ottenga il sostegno regionale al canone di locazione questo gli verrà decurtato della somma già erogata dal Comune di Sesto San Giovanni.

ART. 9 (Anticipazioni)

Al fine di agevolare coloro che accedono alla stipula di un nuovo contratto di locazione, su relazione motivata del Settore Servizi Sociali, è possibile erogare un contributo pari all'importo corrispondente al deposito cauzionale e comunque non superiore alle tre mensilità del canone di locazione.

ART. 10 (Obblighi del titolare del contributo)

E' fatto obbligo al titolare del contributo di presentare, ad ogni scadenza, ricevuta dell'affitto regolarmente pagato con il contributo, pena la revoca.

E' fatto obbligo al titolare del contributo, pena la revoca del medesimo, di segnalare all'ufficio competente ogni variazione dei requisiti per l'erogazione del contributo, che saranno comunque soggetti a verifica annuale.

Il Comune si riserva il diritto di concordare con il destinatario forme di quietanza vincolate.

ART. 11 (Norma Finale)

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è revocato il "Regolamento inerente l'erogazione di contributivi sostegno al canone di locazione ad uso abitativo" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del marzo 1995.

La delibera è stata approvata all'unanimità con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, MARGHERITA, SDI, FI, UDEUR. Assenti: LN, AN.